



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 83 - 2 APRILE 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/097 del 06.03.2025

A.R.E. n. 042. Edison Rinnovabili S.p.A.. Esercizio della potestà prevista dall'art. 5 comma 1 della L.R. 7/2010 di delega agli Enti Locali delle funzioni espropriative ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a-ter) della stessa L.R. 7/2010 nei confronti del Comune di Monteferrante.

Determinazione n. DPC025/102 del 10.03.2025

A.R.E. n. 067. RED-MONTEBELLO S.r.l.. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di linee elettriche ai sensi del D.M. 20/10/2022. Opere connesse impianto di produzione solare 6.000 kW sito in via Torre di Mezzo nel Comune di Montebello di Bertona (PE) cod. rintracciabilità 332176363.

Determinazione n. DPC025/108 del 12.03.2025

A.U. n. 251. CORROPOLI SOLAR S.r.l.. Domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 21,759 MWp nel comune di Corropoli e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Alba Adriatica. Cod. rintracciabilità 387763056.

Determinazione n. DPC025/105 del 12.03.2025

Ruzzo Reti S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 219 rilasciata con determinazione n. DPC025/11 per la costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica impianto per lo sfruttamento delle acque derivanti dalle Sorgenti del Traforo del Gran Sasso – Comune di Isola del Gran Sasso (TE) – Fraz. Pretara – foglio 18, particella 1108, sub 2-3. Decadenza.

Determinazione n. DPC025/100 del 07.03.2025

L. 239/2004, Art. 1 comma 56 Deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di Lanciano (CH), S.P. per Fossacesia, n.67 Ditta: EUROCAP PETROLI S.P.A. Presa d'atto della chiusura del deposito

Determinazione n. DPC025/122 del 20.03.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. - Cava di ghiaia in Località "Masseria Montori - Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE). Ditta Proponente: SA.MI.CA. S.r.l. Autorizzazione di proroga alla coltivazione della cava

Determinazione n. DPC025/130 del 25.03.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in località "Campovalano" del Comune di Campli (TE). Richiedente: Ditta Inerti Ferretti S.r.l. Parere Autorizzazione al subingresso.



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 042. Edison Rinnovabili S.p.A.. Esercizio della potestà prevista dall'art. 5 comma 1 della L.R. 7/2010 di delega agli Enti Locali delle funzioni espropriative ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a-ter) della stessa L.R. 7/2010 nei confronti del Comune di Monteferrante.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- l'autorizzazione regionale elettrodotti n. 42 (A.R.E. n. 042) rilasciata a favore di Edison Rinnovabili S.p.A. con determinazione DPC025/240 del 25/07/2023 per l'intervento "*Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente Villa Santa Maria - Roccavivara, opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723*";
- le previsioni dell'art. 2 dell'A.R.E. n. 042 "*Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Il presente atto ha effetto di variante agli strumenti urbanistici anche ai fini della localizzazione e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri.*";
- la determinazione DPC025/273 del 23/7/2024 di aggiornamento dell'A.R.E. n. 042 per proroga del termine di avvio dei lavori al 25/7/2025;

PRESO ATTO che l'opera connessa agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili IR3 e IR4 ha come impianto di utilizzazione principale la stazione elettrica denominata "Monteferrante", ubicata nel comune di Monteferrante, il cui potenziamento è condizione necessaria per l'esercizio dei suddetti impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, in particolare per consentire l'immissione dell'energia da questi prodotta nelle configurazioni post repowering;

CONSIDERATO che:

- l'art. 5 comma 1 della L.R. 7/2010 prevede la possibilità di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;
- lo stesso art. 5 della L.R. 7/2010, al comma 2, lettera a-ter), prevede che "*[La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita: ...] nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria*";



- lo stesso art. 5 della L.R. 7/2010, al comma 11, prevede che per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il conferimento delle funzioni di “autorità espropriante” di cui al richiamato comma 1 è subordinato al consenso del comune interessato dalla delega;
- con nota prot. n. 258 del 4/2/2025, agli atti con prot. n. 0041579/25, il Comune di Monteferrante ha espresso il consenso previsto per gli effetti dell’art. 5 comma 11 della L.R. 7/2010;

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di Monteferrante, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001 per l’esecuzione dell’intervento autorizzato con l’A.R.E. n. 042, rilasciata con determinazione DPC025/240 del 25/07/2023, sono delegate al Comune di Monteferrante, individuato in base all’art. 5, comma 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010.
2. Il Comune delegato svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.

Il presente provvedimento è notificato al titolare dell’autorizzazione e al Comune di Monteferrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L’estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell’Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 067

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 067. RED-MONTEBELLO S.r.l. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di linee elettriche ai sensi del D.M. 20/10/2022. Opere connesse impianto di produzione solare 6.000 kW sito in via Torre di Mezzo nel Comune di Montebello di Bertona (PE) cod. rintracciabilità 332176363.

Proponente: RED-MONTEBELLO S.r.l.

P.IVA/C.F.: 02136100670

Sede legale: Via Nora 2/G - Spoltore (PE)

Sede impianto: Comuni di Montebello di Bertona (PE) e Penne (PE)

Tipologia impiantistica: Realizzazione di una linea elettrica MT a 20 kV per una lunghezza dello scavo di 9443 m e considerata la presenza di doppi cavi per una lunghezza complessiva del cavo interrato di circa 10.052 m ed una lunghezza del cavo aereo di circa 292 m, oltre alla posa di due cabine elettriche (una cabina di consegna ed una cabina di sezionamento) nei Comuni di Montebello di Bertona (PE) e Penne (PE) per la costruzione ed esercizio dell'opera elettrica denominata "Red Montebello" (cod. rintracciabilità 332176363).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) *funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;



RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 per la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica denominata "RED MONTEBELLO", cod. rintracciabilità 332176363, di tensione 20 kV da ubicarsi nel comune di Montebello di Bertona (PE):

- presentata da: RED-MONTEBELLO S.r.l.
- avente a oggetto: Realizzazione di una linea elettrica MT a 20 kV per una lunghezza dello scavo di 9443 m e considerata la presenza di doppi cavi per una lunghezza complessiva del cavo interrato di circa 10.052 m ed una lunghezza del cavo aereo di circa 292 m, oltre alla posa di due cabine elettriche (una cabina di consegna ed una cabina di sezionamento) nei Comuni di Montebello di Bertona (PE) e Penne (PE) per la costruzione ed esercizio dell'opera elettrica denominata "Red Montebello" (cod. rintracciabilità 332176363)
- presentata con nota del 09/08/2024, agli atti con prot. n. 326670/24 del 09/08/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa:
 - con note del 02/10/2024, agli atti con prot. nn. 0384004/24 e 0384008/24, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. n. 0345514/24 del 03/09/2024,
 - con nota del 09/10/2024, agli atti con prot. n. 0393273/24 del 09/10/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. n. 0387090/24 del 04/10/2024,
 - con nota del 17/10/2024, agli atti con prot. n. 0403838/24 del 17/10/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza e di quanto riportato dal proponente nella nota del 09/10/2024 con quale comunica che non intende richiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO della procedura abilitativa semplificata (PAS art. 6 D.Lgs. 28/2011) pratica SUAP 1078/2023, SCIA n. 06/2023 prot. n. 3787 del 29.11.2023, riferita all'impianto fotovoltaico nel Comune di Montebello di Bertona (PE), per la quale risultano agli atti con prot. RA 038008/24 del 02/10/2024:

- nota del proponente del 2/10/2024 invio documentazione integrativa: ultimo periodo, trasmissione attestazione di perfezionamento della PAS al Comune di Montebello di Bertona;
- comunicazione del Comune di Montebello di Bertona prot. n. 164 del 15/1/2024, conclusione procedimento urbanistico;
- SUAP Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara, nota prot. 162 del 16/1/2024; elementi che confermano che l'opera è correttamente individuata come opera connessa a impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;

PRESO ATTO altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l'avviso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 83/88:

- all'Albo pretorio del Comune di Montebello di Bertona, pubblicazione n. 579 del 9/9/2024,
- all'Albo pretorio del Comune di Penne, pubblicazione n. 1321/2024 del 2/10/2024,
- al BURA (pubblicazione sul bollettino ordinario n. 38 del 25/9/2024);

PRESO ATTO del giudizio CCR VIA n. 4322 del 10/09/2024 di conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale di competenza regionale ai sensi del DPR 357/1997 con esito positivo allo screening di incidenza senza necessità di procedere a valutazione appropriata;



VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 6 del D.M. 20/10/2022 e in particolare:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all’art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;
- punto 6.4: per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti;

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0406830/24 del 21/10/2024;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0076224/25 del 25/02/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento costituisce, ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022, titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

RED-MONTEBELLO S.r.l., avente sede legale in Via Nora 2/G - Spoltore (PE), P. IVA / C.F. 02136100670, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA MT A 20 kV PER UNA LUNGHEZZA DELLO SCAVO DI 9443 M E CONSIDERATA LA PRESENZA DI DOPPI CAVI PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL CAVO INTERRATO DI CIRCA 10.052 M ED UNA LUNGHEZZA DEL CAVO AEREO DI CIRCA 292 M, OLTRE ALLA POSA DI DUE CABINE ELETTRICHE (UNA CABINA DI CONSEGNA ED UNA CABINA DI SEZIONAMENTO) NEI COMUNI DI MONTEBELLO DI BERTONA (PE) E PENNE (PE) PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL’OPERA ELETTRICA DENOMINATA “RED MONTEBELLO” (COD. RINTRACCIABILITÀ 332176363).

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa amministrazione.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, antisismiche e di sicurezza vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di l’Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|23/08/2024|0006801-P tutela archeologica (all. 01);
- Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032, prot. n. 0075954/25 autorizzazione paesaggistica n. 7264 del 25/2/2025 in conformità con il parere favorevole con prescrizioni paesaggistiche della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (all. 02);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM89808/Prot. n° 153 del 23/10/2024 (all. 03);
- ARTA Abruzzo (oggi ARPA Abruzzo), prot. 0043998/2024 del 08/11/2024 (all. 04);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale Est – Gestione rischio frane, prot. 13763/2024 del 11/12/2024, con annessa nota di ottemperanza del titolare del 16/01/2025 (all. 05).

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.



Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare, fatta salva proroga per consentire l'allineamento di detto termine a quello previsto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Decorso il termine senza che siano iniziati i lavori o intervenute proroghe, la presente autorizzazione perde efficacia. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Montebello di Bertona;
- Sindaco del Comune di Penne;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.



Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 251

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 251. CORROPOLI SOLAR S.r.l.. Domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 21,759 MWp nel comune di Corropoli e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Alba Adriatica. Cod. rintracciabilità 387763056.

Proponente: CORROPOLI SOLAR s.r.l.

P.IVA/C.F.: 02315270682

Sede legale: Via Caravaggio 125, Pescara (PE) 65125

Ubicazione interventi: Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 21,759 MWp, potenza in immissione di 19,80 MW, alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra ad inseguitori monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Corropoli, prov. TE - foglio 13, particelle 16, 19, 20, 29, 30, 34, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 166, 168, 170 e 172, e ex fabbricati rurali – foglio 13, particelle 164, 165, 167 e 169, e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Alba Adriatica (TE) (cod. rintracciabilità 387763056).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con nota del 15/05/2024, agli atti con prot. n. 0200946/24 del 16/05/2024;
- perfezionata con n. 4 note del 09/09/2024 (agli atti con prot. nn. 0350586/24, 0358587/24, 0350588/24 e 0350589/24 del 9/09/2024) e nota del 17/10/2024 agli atti con prot. n. 0403445/24, a riscontro delle richieste di integrazioni prot. n. 0220251/24 del 29/05/2024 e n. 0365576/24 del 19/09/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le opere di connessione a rete;

PRESO ATTO dell’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità con giudizio CCR-VIA n. 4296 del 18/07/2024 favorevole all’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area d’intervento dell’impianto fotovoltaico nel comune di Corropoli al foglio 13 – particelle 16, 19, 20, 29, 30, 34, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 166, 168, 170 e 172, e ex fabbricati rurali – foglio 13, particelle 164, 165, 167 e 169 in forza di contratto preliminare di costituzione del diritto di registrato il 30/06/2023 al nr. 7109/IT e trascritto a Teramo in data 30/06/2023 al nr. 10927/7873;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;



- che il progetto ricade in “area idonea” in base alle previsioni dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter. punto 1) del D.Lgs. 199/2021 (rif. documento “SYN069.PD-DI.018-AREE IDONEE”);

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0406881/24 del 21/10/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0076333/25 del 25/02/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell’elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 “per la costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 21,759 MWp, potenza in immissione di 19,80 MW, alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra ad inseguitori monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Corropoli, prov. TE - foglio 13, particelle 16, 19, 20, 29, 30, 34, 71, 86,



87, 88, 89, 90, 166, 168, 170 e 172, e ex fabbricati rurali – foglio 13, particelle 164, 165, 167 e 169, e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Alba Adriatica (TE) (cod. rintracciabilità 387763056).

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

CORROPOLI SOLAR S.r.l. avente sede legale in Via Caravaggio 125, Pescara (PE) 65125, Partita IVA / CF 02315270682, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 21,759 MWP, POTENZA IN IMMISSIONE DI 19,80 MW, ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AD INSEGUITORI MONOASSIALI) DA UBICARSI NEL COMUNE DI CORROPOLI, FOGLIO 13, PARTICELLE 16, 19, 20, 29, 30, 34, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 166, 168, 170 E 172, E EX FABBRICATI RURALI FOGLIO 13, PARTICELLE 164, 165, 167 E 169, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE) (COD. RINTRACCIABILITA' 387763056)

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:



- Ruzzo Reti S.p.A., prot. 0029531 del 20/11/2024 (all. 01);
- Regione Abruzzo, Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014, prot. RA 0011875/24 del 14/01/2024 (all. 02);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- Sindaco del Comune di Corropoli;
- Sindaco del Comune di Alba Adriatica;
- Arpa Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.



Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: Ruzzo Reti S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 219 rilasciata con determinazione n. DPC025/11 per la costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica impianto per lo sfruttamento delle acque derivanti dalle Sorgenti del Traforo del Gran Sasso – Comune di Isola del Gran Sasso (TE) – Fraz. Pretara – foglio 18, particella 1108, sub 2-3. Decadenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. DPC025/11 del 12/01/2018 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica (A.U.) n. 219 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico su acquedotto, da ubicarsi nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) in località Villapiano, fraz. Pretara, foglio 18 particella 1108, sub 2-3;

RICHIAMATE in particolare le seguenti previsioni del provvedimento autorizzativo:

- ✓ art. 4, in cui si stabilisce: “L’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento. E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo (Autorità Competente), al Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso (TE), all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all’ARTA Distretto di Teramo la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.”;
- ✓ art. 8, in cui si stabilisce: “La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga.”;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. 0061354/25 del 17/02/2025 con la quale è stato assegnato al titolare della A.U. n. 219 il termine perentorio di quindici giorni per trasmettere le comunicazioni connesse con gli obblighi e le previsioni dell’art. 4 del richiamato provvedimento DPC025/11 del 12/01/2018;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine, individuato nel giorno 04/03/2025, il titolare della A.U. n. 219 Ruzzo Reti S.p.A. non ha fornito riscontri alla comunicazione prot. n. 0061354/25 del 17/02/2025 e che agli atti di questo Servizio non sono presenti le prescritte comunicazioni di avvio lavori e di fine lavori previste dall’art. 4 del provvedimento di A.U. n. 219;

PRESO ATTO che i termini previsti per l’avvio dei lavori e per la realizzazione dell’impianto sono infruttuosamente decorsi e pertanto il provvedimento DPC025/11 del 12/1/2018 è privo di efficacia come stabilito nell’allegato al D.M. 10/09/2010, par. 15.5;



RITENUTO di dover procedere, quindi, a dichiarare la decadenza del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 219 rilasciata con determinazione n. DPC025/11 del 12/01/2018 in favore della Ruzzo Reti S.p.A.;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

Di stabilire, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

1. L’autorizzazione rilasciata con la determinazione n. DPC025/11 del 12/01/2018 in favore della Ruzzo Reti S.p.A. è decaduta ed il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 219 è privo di efficacia.
2. La presente determinazione viene trasmessa a Ruzzo Reti S.p.A., al Comune di Isola del Gran Sasso e al Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo.
3. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’estensore
ING. ANGELO TARQUINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell’Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio
DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1 comma 56
Deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di Lanciano (CH), S.P.
per Fossacesia, n.67
Ditta: EUROCAP PETROLI S.P.A.
Preso d'atto della chiusura del deposito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1955 e del 26 luglio 1956;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali";
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 comma 56, lett. d), inerente la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";
- Il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, articolo 57;

VISTA l'istanza trasmessa in data 08/05/2024 e acquisita in data 09/05/2024 al protocollo regionale n. 190055/24, con la quale la Società Eurocap Petroli S.P.A. con sede legale in Modena, Via Caduti sul Lavoro n.258, P. IVA/C.F. 02068960634, ha comunicato la dismissione di un deposito commerciale di oli minerali ubicato nel Comune di Lanciano (CH), S.P. per Fossacesia, n.67, autorizzato con Decreto del Prefetto della Provincia di Chieti n.4656/1.7D.8/3 alla Ditta Consorzi Agrari d'Italia e costituito da n. 2 serbatoi metallici interrati rispettivamente di mc 3,00 e di mc 30,00;

VISTA la nota trasmessa in data 25/01/2023 e acquisita in data 26/01/2023 al protocollo regionale n. 030822/23, con la quale la Società Eurocap Petroli S.P.A., ha comunicato il subentro alla Ditta Consorzi Agrari d'Italia nella titolarità dell'impianto del deposito in oggetto;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla richiamata istanza, costituita da una relazione tecnica sulla procedura operativa di avvenuta dismissione e bonifica “gas free” dei serbatoi;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- A. di prendere atto** della chiusura del deposito di oli minerali ad uso commerciale, ubicato nel Comune di Lanciano (CH), S.P. per Fossacesia, n.67 autorizzato con Decreto del Prefetto della Provincia di Chieti n.4656/1.7D.8/3 del 26/09/1970 e costituito da n. 2 serbatoi metallici interrati rispettivamente di mc 3,00 e di mc 30,00;
- B. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico di Regione Abruzzo
- C. di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Eurocap Petroli S.p.A., al Comune di Lanciano (CH), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
- D. di dare atto** che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4, Legge 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L’Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. - Cava di ghiaia in Località "Masseria Montori - Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE).
Ditta Proponente: SA.M.I.CA. S.r.l.
Autorizzazione di proroga alla coltivazione della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 "*Norma di Polizia delle miniere e delle cave*";
- la L.R. 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*";

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti autorizzativi, in particolare:

- il Decreto Dirigenziale DI3/61 del 21/12/2001, con il quale la Ditta SA.M.I.CA. S.r.l. [in seguito: Ditta] - P.IVA 00408940674, con sede in via della Bonifica n.6, Martinsicuro (TE), è stata autorizzata all'apertura della cava sita in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126, nonché Foglio n. 3, Particelle nn. 13-14-53-54-76-92-120 e 127;
- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/435 del 03/12/2019, quale ultima autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva per anni 5 con scadenza 20/12/2023;

VISTE:

- la richiesta di variante al piano di ripristino ambientale con torre e rocce da scavo, trasmessa dalla Ditta in data 14/03/2023 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 110442/23;
- la richiesta di proroga alla coltivazione della cava in oggetto, trasmessa dalla Ditta in data 03/07/2023 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0285924/23;
- l'integrazione all'istanza di proroga, inviata in data 04/12/2024 dalla Ditta ed acquisita agli atti regionali in pari data con Prot. n. 0470180/24 contenente la seguente documentazione:
 - ✓ quietanza della polizza fideiussoria n. 103090330 di € 232.405,60 emessa a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava dalla Compagnia Assicuratrice Allianz S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto (cod.697);
 - ✓ il rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte dal comune di Controguerra in data 30/09/2024;

- ✓ la *"Richiesta autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale"* per la cava di ghiaia in oggetto, presentata dalla Ditta ed acquisita agli atti regionali al prot. n. 0288881/20 del 05/10/2020;

PRESO ATTO che il mancato rispetto del cronoprogramma della coltivazione, previsto nel progetto iniziale, e conseguente richiesta di proroga, è da ricondurre ad *"una contrazione del mercato dovuta alla crisi"*, così esposto nella relazione tecnica allegata all'istanza e firmata da Tecnico professionista incaricato dalla Ditta;

PRESO ATTO, altresì:

- della nota prot. n. 0470180 del 04/12/2024 con la quale la ditta ha richiesto l'annullamento della variante al ripristino finale allegata all'istanza prot. n. 110442 del 14/03/2023 e per la quale con Giudizio n. 3792 del 06/12/2022, il Comitato di Coordinamento regionale per la V.I.A. aveva espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'esclusione della procedura di V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- della successiva nota prot. n. 85786/25 del 04/03/2025 con la quale la ditta ha comunicato al Comitato CCR-VIA che intende rinunciare alla variante al progetto di ripristino finale;

PRESO ATTO, infine:

- del sopralluogo istruttorio effettuato il 16/01/2025 presso l'area di cava, in assenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Controguerra, e relativo Verbale, registrato agli atti regionali con progr. reg. n.494/25 del 17/01/2025, nel quale non si evidenziano elementi ostativi rilevanti al rilascio dell'autorizzazione per la proroga della coltivazione e del ripristino ambientale della cava in oggetto;
- della conseguente relazione istruttoria redatta dall'Ufficio Risorse Estrattive e registrata al progr. reg. n. 970 del 03/02/2025, nella quale si ribadisce l'assenza di motivi ostativi al rilascio della proroga;

VERIFICATO che, come da elaborati tecnici allegati alla sunnominata istanza, il progetto di coltivazione relativo alla proroga non si discosta da quello approvato, con una superficie residua da coltivare, ai fini dell'attività estrattiva, pari a 30.440 mq con 60880 mc da estrarre e 30.440 mc di cappellaccio da movimentare per il ripristino ambientale;

EDIDENZIATO che:

- i terreni autorizzati all'attività estrattiva censiti in catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126, nonché Foglio n. 3, Particelle nn. 13-14-53-54-76 sono stati ritombati ma non ancora svincolati;
- per i terreni interessati dalla rimanente attività di coltivazione, e dunque oggetto di proroga, individuati in catasto al Fg.3, Particelle: 92-120-127 del Comune di Controguerra (PE), la Ditta ha la piena disponibilità dei terreni come da scrittura privata del legale rappresentante allegata alla sunnominata istanza e registrata presso l'Agenzia delle Entrate;

RITENUTO per quanto sopra premesso di poter concedere una proroga di anni 5 (cinque) alla coltivazione della cava di che trattasi, secondo specifiche disposizioni a cui la Ditta richiedente dovrà attenersi per la regolare continuazione delle attività di coltivazione della cava medesima;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 s.m.i. concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

A. di autorizzare la Ditta SA.MI.CA. S.r.l. - P. IVA 00408940674, con sede in via della bonifica n. 6, Martinsicuro (TE), alla proroga di anni 5 (cinque) dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia in Località" Masseria Montori-Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126; e Foglio n. 3, Particelle nn.13-14-53-54-76-92-120 e 127, con ultimazione dei lavori di ripristino ambientale entro il 20/12/2028;

B. di confermare le condizioni già disposte con Determinazione Dirigenziale n. DI3/61 del 21/12/2001 e s.m.i., in conformità al progetto originario, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'efficacia della polizza fideiussoria 103090330 di € 232.405,60 emessa a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava dalla Compagnia Assicuratrice Allianz S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto (cod.697), deve essere mantenuta in vigore fino al provvedimento di svincolo che sarà emanato a seguito dell'esito positivo dell'accertamento finale da parte della competente struttura regionale per le Risorse Estrattive;
- Al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;

Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

C. di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge, per quanto di competenza, al Comune di Controguerra (TE), all'ARTA Abruzzo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo nonché alla Ditta esercente;

D. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo;

- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Nicolangelo Zizzi

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in località "Campovalano" del Comune di Campli (TE).
Richiedente: Ditta Inerti Ferretti S.r.l.
Parere Autorizzazione al subingresso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 "*Norma di Polizia delle miniere e delle cave*";
- la L.R. 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*", con particolare riferimento all'Art. 18 "*Subingresso nella coltivazione*";

RICHIAMATI:

- l'Autorizzazione Comunale n. 5340 del 30/05/2005, con cui veniva autorizzata l'apertura della cava di ghiaia in Località "San Pietro della Frazione Campovalano" nel Comune di Campli (TE), distinta in Catasto al Foglio n. 41, Particelle nn. 403 (ex 15) 18 e 307 a favore della Ditta Cave Canem Srl, con sede legale in Teramo via Carducci n. 64 P. IVA 01468320674
- l'Autorizzazione alla proroga n.3680 del 18/4/2008;
- la successiva Autorizzazione all'ampliamento n. 8045 del 27/11/2011;
- l'ultima richiesta di proroga trasmessa a mezzo PEC in data 24/07/2023 con Prot. n. 318030 per anni 4, ai fini del completamento dei lavori di risanamento ambientale;

VISTA la nota del 16/02/2024 trasmessa dalla Ditta Inerti Ferretti Srl con sede legale in via Fosso Cocioli snc – 64012 Campli (TE), P.IVA 00074450677, acquisita in pari data al protocollo Regionale con n. 64607/24, tendente ad ottenere il subingresso al titolo minerario di coltivazione e risanamento della cava in oggetto;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla suddetta istanza di subingresso costituita, in particolare, da:

- Contratto di subingresso registrato all'Agenzia delle entrate di Teramo al n.121 serie 3 il 25-1-2024, inerente la cessione da parte della Ditta Cave Canem Srl alla Ditta Inerti Ferretti Srl, del: "*... diritto sul giacimento in Località "San Pietro della Frazione Campovalano" nel Comune di Campli alla coltivazione di una cava di ghiaia individuata catastalmente dalle particelle nn. 403 (ex 15) 18 e 307 del foglio 41*";

- nota Prot. 25388 in data 22/01/2024 con la quale l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi Teramo-Atri, concede la piena disponibilità alla richiesta di subingresso da parte della Inerti Ferretti Srl;
- Dichiarazioni sulla capacità economica del Subentrante;
- Dichiarazione di accettazione della Direzione Lavori;
- Documento di Salute e Sicurezza DSS della Inerti Ferretti Srl, relativo all'attività della cava in oggetto, aggiornato al 13/02/2024;

PRESO ATTO della nota prot. 42169/25 del 04/02/2025 con la quale la Ditta richiedente il Subentro ha comunicato che:

- È stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica a favore della Ditta subentrante presso il Comune di Campli, procedimento tuttora in corso;
- La Ditta subentrante si impegna a presentare richiesta di adesione alle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dalla DGR 599-2019;
- La Ditta subentrante si impegna a presentare Polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale, di importo pari 250.000,00 euro che potrà essere svincolata dal Comune di Campli, in qualità di Ente beneficiario, solo dopo il collaudo dell'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

VERIFICATA l'iscrizione alla White List della Provincia di Teramo della Inerti Ferretti Srl;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per rilasciare il parere favorevole di cui al richiamato Art. 5 necessario affinché il Comune competente possa procedere ad autorizzare il subingresso alla coltivazione della cava individuata catastalmente nel Comune di Campli al Foglio n. 41, Particelle nn. 403 (ex 15), 18 e 307 a favore della Ditta Inerti Ferretti Srl;

TENUTO CONTO che i lavori sono fermi e che la Ditta subentrante potrà riavviarli solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica e trasmesso la documentazione sopra richiamata;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- A.** di esprimere, ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 54/1954 s.m.i., parere favorevole al subingresso della Ditta Inerti Ferretti Srl, Contrada Coccioli snc 64012 CAMPLI (TE) - P.IVA 00074450677, nella coltivazione della cava di ghiaia in Località "Campovalano" del Comune di CAMPLI (TE), distinta in Catasto al Foglio n. 41, Particelle nn. 403 (ex 15), 18 e 307, precedentemente autorizzata con Provvedimenti Comunali n.5340 del 30/05/2005, n.3680 del 18/04/2008 e n. 8045 del 27/11/2011 alla Ditta Cedente Cave Canem Srl, con sede legale in Teramo, Via Carducci n. 64 P. IVA 01468320674;
- B.** di demandare, ai sensi dell'art.10, lettera d) della L.R. 54 /1983 s.m.i., l'emanazione del provvedimento al Comune di Campli (TE) in quanto ente competente;
- C.** di fare obbligo alla Ditta subentrante INERTI FERRETTI S.r.l., di presentare all'Ufficio regionale Risorse Estrattive e al Comune di Campli, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di "denuncia di esercizio" di cui agli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 la seguente documentazione:
 - 1)** Voltura della Convenzione stipulata con il Comune di Campli ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i.;

- 2) Polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale, di importo pari 250.000,00 euro, da cui si evinca la dicitura "*esigibile a prima e semplice istanza*", che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'autorizzazione e che potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e degli organi competenti dietro presentazione di apposita relazione asseverata da parte di un Tecnico Professionista sul regolare ripristino ambientale della cava stessa;
 - 3) Copia della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale redatta ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*", trasmessa al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025 - Ufficio Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH - Pescara;
 - 4) Autorizzazione Paesaggistica in corso di validità ed intestata alla Ditta subentrante;
 - 5) Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- D.** di dare atto che restano fermi ed invariati tutti gli obblighi contenuti nei provvedimenti autorizzativi a carico della Ditta Cedente Cave Canem Srl, nonché quelli di eventuali prescrizioni o diffide impartite dal Servizio Regionale Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- E.** di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento;
- F.** di disporre la trasmissione via PEC del presente provvedimento alla Ditta cedente Cave Canem S.r.l., alla Ditta subentrante Inerti Ferretti S.r.l., al Comune di Campoli al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo e all'ARPA Abruzzo;
- G.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Nicolangelo ZIZZI

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it